

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 6 bis e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/85 ha stabilito norme sullo smantellamento degli importi compensativi monetari negativi nuovamente istituiti; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali norme per garantirne l'applicazione uniforme in tutti i settori agricoli e in tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che, al momento in cui diviene applicabile la modifica dei tassi di conversione agricoli in virtù dello smantellamento del 25 % degli importi compensativi monetari trasferiti, i prezzi fissati in ECU nel quadro della politica agraria comune debbono essere diminuiti in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale derivante dalla modifica dei tassi di conversione agricoli; che, affinché tale neutralizzazione sia pienamente efficace, lo smantellamento deve essere basato sui divari monetari effettivi nuovamente creati in tutti i settori, indipendentemente dal fatto che tali divari abbiano o meno comportato l'introduzione o l'aumento negli importi compensativi monetari;

considerando che è opportuno determinare le modalità necessarie all'osservanza dei limiti dello smantellamento imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che occorre evitare adeguamenti dei tassi di conversione agricoli ingiustificabili sia sul piano economico che sul piano amministrativo, stabilendo limiti minimi;

considerando che, per compensare l'aumento dei prezzi agricoli derivante dallo smantellamento del 25 % dei divari monetari effettivi trasferiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, i prezzi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune devono essere ridotti nella misura di un coefficiente pari a tale aumento, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che, per i prodotti per i quali non esiste una campagna di commercializzazione, è opportuno stabilire che la data di entrata in vigore dei nuovi prezzi derivanti

dal regime di smantellamento coincida con la data di entrata in vigore dei prezzi fissati per i prodotti in questione nel quadro della politica agraria comune;

considerando che, per quanto riguarda il settore delle carni suine, l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro venga adeguato in modo da evitare la istituzione di nuovi importi compensativi monetari; che, quando il divario monetario effettivo sia superiore a 2,000 punti, tale obiettivo viene realizzato mantenendo invariato detto divario;

considerando che, qualora tra il divario monetario valevole nel settore delle carni suine e il divario monetario valevole nel settore dei cereali si raggiunga la differenza massima di 8 punti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1677/85, è opportuno applicare il regime di smantellamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che lo smantellamento previsto all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 non comporta la soppressione del divario monetario effettivo inferiore al livello in corrispondenza del quale si applicano gli importi compensativi monetari; che occorre stabilire norme anche per lo smantellamento di questo divario, basandosi sui principi di cui all'articolo 6 del regolamento suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli Stati membri che mantengono le loro monete nell'ambito di un divario istantaneo massimo del 2,25 %:

1. l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati è pari alla differenza tra il divario monetario effettivo derivante dal riallineamento monetario e quello esistente alla vigilia del riallineamento;
2. i divari monetari effettivi trasferiti di nuova creazione sono pari al risultato, moltiplicato per 100, del calcolo della differenza tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85, moltiplicato per il nuovo tasso centrale derivante dal riallineamento monetario, diviso per il tasso di conversione agricolo applicabile per il settore interessato;

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

3. i divari monetari effettivi naturali nuovamente creati sono pari alla differenza tra l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati di cui al punto 1 e i divari monetari effettivi trasferiti di cui al punto 2.

Articolo 2

Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui all'articolo 1:

1. a) L'entità totale dei nuovi divari monetari effettivi nuovamente creati è pari alla differenza tra il divario monetario effettivo, calcolato immediatamente dopo il riallineamento che ha originato i nuovi divari monetari effettivi, e il divario monetario effettivo derivante dal riallineamento precedente, ridotto dello smantellamento operato nel periodo compreso fra i due riallineamenti a seguito delle modifiche del tasso di conversione agricolo.
- b) Tuttavia, qualora il divario monetario effettivo valevole alla vigilia del riallineamento che dà origine a nuovi divari monetari effettivi sia algebricamente superiore al divario monetario effettivo derivante dal riallineamento precedente, ridotto dello smantellamento operato nel periodo compreso tra i due riallineamenti a seguito delle modifiche del tasso di conversione agricolo, l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati viene calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. a) Il divario monetario effettivo valevole alla vigilia del riallineamento è pari al divario monetario effettivo preso in considerazione per l'ultima fissazione dei divari monetari applicati.
- b) Il divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento viene determinato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85 per il periodo comprendente i due giorni lavorativi successivi al riallineamento.
3. I divari monetari effettivi trasferiti nuovamente creati sono pari al centuplo della differenza tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore, moltiplicato per il nuovo tasso di cambio medio calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 per il periodo di cui al punto 2, lettera b), diviso per il tasso di conversione agricolo applicabile valido per il settore interessato.
4. I divari monetari effettivi naturali nuovamente creati sono pari alla differenza tra l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati di cui al paragrafo 1 e i divari monetari effettivi trasferiti nuovamente creati di cui al punto 3.

Articolo 3

Qualora il sistema di smantellamento stabilito conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dia luogo ad uno smantellamento del divario monetario effettivo superiore:

- all'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati oppure
- al divario monetario effettivo negativo esistente immediatamente dopo il riallineamento,

occorre adeguare l'ultima fase o, se del caso, le ultime fasi di tale schema in modo da impedire un siffatto superamento.

Articolo 4

1. Qualora l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati, di cui all'articolo 1, punto 1, e all'articolo 2, punto 1, sia inferiore, o uguale a 0,5 punti, il divario monetario effettivo viene smantellato completamente all'inizio della campagna di commercializzazione successiva al riallineamento.
2. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 1 e 3, se lo smantellamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 comporta fasi inferiori a 0,5 punti, il ritmo di smantellamento previsto è modificato in modo da smantellare 0,5 punti in ciascuna fase.
3. Qualora la parte rimanente del divario monetario effettivo nuovamente creato, da smantellare nelle fasi successive, sia inferiore a 0,5 punti, il divario monetario effettivo viene smantellato durante la fase in corso.

Articolo 5

1. Fatte salve le misure da adottare, se necessario, per gli altri importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune, al momento in cui diviene applicabile la modifica dei tassi di conversione agricoli a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, i prezzi fissati in ecu nell'ambito delle organizzazioni di mercato sono divisi per il coefficiente di cui al paragrafo 4 di detto articolo, calcolato sulla base di un quarto del rapporto tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore,
2. Il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli, di cui al paragrafo 1, viene fissato con una precisione di 6 decimali.

Articolo 6

Per i prodotti per i quali non esiste una campagna di commercializzazione, i nuovi tassi di conversione agricoli fissati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 e i nuovi prezzi fissati in ecu sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma dello stesso regolamento sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del prezzo fissato per il prodotto in questione nell'ambito della politica agraria comune.

Articolo 7

1. Qualora, a seguito di una modifica del tasso di mercato utilizzato per il calcolo degli importi compensativi monetari, il divario monetario applicato per il settore delle carni suine debba essere aumentato, la Commissione adegua il tasso di conversione agricolo applicabile in questione settore conformemente agli adattamenti previsti all'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e alle disposizioni del presente regolamento in modo che il divario monetario effettivo resti invariato fintantoché non si raggiunga il limite contemplato in detto paragrafo.

In caso di riallineamento nell'ambito del sistema monetario europeo, gli adeguamenti del tasso di conversione agricolo sono tuttavia effettuati secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

2. Tuttavia, l'adeguamento del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 non può dare origine ad un divario monetario effettivo inferiore alla franchigia prevista nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, aumentata di 0,500 punti.

Nel caso in cui sia raggiunto tale limite di cui al comma precedente, la parte residua dell'entità totale del divario monetario effettivo nuovamente creato è smantellata alla data di entrata in vigore del prezzo di base del suino

macellato successivo alla data del riallineamento monetario.

3. Qualora il divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento sia inferiore o uguale alla franchigia prevista nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, aumentata di 0,500 punti, il divario nuovamente creato è smantellato alla data di entrata in vigore del prezzo base del suino macellato, successiva alla data del riallineamento monetario.

Quando venga raggiunto il limite massimo della differenza tra il divario monetario valevole nel settore delle carni suine e il divario monetario valevole nel settore dei cereali, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85, i divari monetari effettivi nuovamente creati vengono smantellati conformemente agli articoli da 1 a 6 del presente regolamento.

Tuttavia il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine è adeguato, se del caso, in modo da non far aumentare tale differenza tra i divari monetari in questione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente